

Voluntary disclosure. Per gli anni ancora accertabili sarà necessario indicare anche la provenienza delle somme accreditate

Rientro dei capitali, conti ai raggi X

Le consistenze bancarie dovranno risultare dai documenti da inviare **alle Entrate**

Antonio Tomassini

Il modello di istanza telematica per accedere al **rientro dei capitali** è snello ma la relazione di accompagnamento - da presentare via pec (**posta elettronica certificata**) nei 30 giorni successivi - richiede dati analitici. In particolare modo sui conti correnti e le attività finanziarie sarà necessario un attento esame di tutti i movimenti effettuati e recuperare la documentazione bancaria comprovante la loro consistenza e - se avvenuta in annualità ancora accertabili - l'origine.

Le specifiche tecniche relative alla trasmissione della relazione e dei suoi allegati contemplano anche la possibilità che i file superino la dimensione di 50 megabyte: eventualità in cui sarà necessario procedere all'invio di più messaggi di posta elettronica.

La raccolta

L'avvio ufficiale dell'operazione di **voluntary disclosure** impone ai contribuenti di iniziare a raccogliere tutta la documentazione da fornire, prima al consulente, dietro rilascio di una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (occorrerà chiarire se c'è necessità di un pubblico ufficiale o è sufficiente la firma del professionista incaricato) e poi **alle Entrate**.

Il contribuente dovrà dettagliare gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all'estero (o in Italia, nell'ipotesi di disclosure domestica), le modalità di determinazione degli imponibili connessi, in alcuni casi, anche di quelli non connessi. Nulla viene specificato rispetto a un'eventuale fase

di **contraddittorio** con **l'agenzia delle Entrate**. Poiché la procedura è inserita negli ordinari schemi del procedimento amministrativo di adesione, sarà evidentemente possibile che gli uffici, competenti a seconda del domicilio fiscale, convochino il contribuente o richiedano documentazione aggiuntiva. Il quadro documentale deve essere completo in quanto eventuali "dimenticanze" volontarie di attività o investimenti rischia di compromettere l'efficacia della procedura, oltre a esporre al rischio di sanzioni, compreso il nuovo reato di esibizione di atti falsi.

I dettagli da fornire

Anche se non c'è una lista, dato l'ampissimo ambito oggettivo, il format allegato al provvedimento **dell'agenzia delle Entrate** fornisce indicazioni utili. Nella prima sezione va fornito un quadro generale dell'oggetto di emersione. Secondo il format l'attenzione si deve concentrare sulla descrizione delle violazioni commesse nei vari periodi di imposta, senza far riferimento all'origine degli attivi. Ciò semplifica quelle che sarebbero state complesse e spesso inutili ricostruzioni. Il format fa poi riferimento ai soggetti collegati (che vanno individuati anche nel modello). Dalle istruzioni emerge che si deve trattare di soggetti strettamente connessi all'operazione di disclosure (come il cointestatario di un conto). Su questo aspetto si attendono ulteriori chiarimenti anche per scongiurare il rischio che la disclosure si tramuti in una delazione verso soggetti terzi che non godono di

alcuna forma di protezione. Occorre poi indicare le attività estere e i redditi ad esse correlate, le attività alla data dell'emersione e c'è anche la facoltà di esibire lo scudo fiscale. Le attività vanno distintamente indicate. Sarà necessario partire dai documenti e certificati attestanti la natura e la composizione degli attivi esteri, nonché la loro ubicazione: anche in questo ambito sarà fondamentale chiarire dove gli asset si ritengono detenuti, si pensi al caso del deposito gestito in Svizzera ma intestato a società black list per evitare l'applicazione dell'euroritenuta. Si tratterà, per esempio, degli atti di acquisto per investimenti in immobili o altri beni (barche, opere d'arte, gioielli), dai quali si evincano caratteristiche e valore.

Con riferimento alle attività finanziarie, sarà necessario recuperare la documentazione bancaria comprovante la loro consistenza e, se avvenuta in annualità ancora accertabili, l'origine (come nel caso dei trasferimenti di denaro o le successioni). A tal proposito si auspica che la circolare in preparazione consenta una certa flessibilità in relazione alla documentabilità (spesso non agevole) di tutte le movimentazioni finanziarie (si pensi a quelle riferibili a rapporti estinti). Inoltre nel caso di "buchi" documentali sarà sempre possibile ricorrere a metodologie induttive, come avviene ordinariamente negli accertamenti e negli accertamenti con adesione.

Una flessibilità opportuna anche sulla documentabilità di eventuali prelievi, difficili da ricostruire e quasi mai espressivi di materia imponibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La check list

I principali documenti da presentare per la voluntary disclosure

- 1 L'IMMOBILE ACQUISTATO**
 - Il contribuente dovrà fornire all'agenzia delle Entrate l'atto di acquisto dell'immobile, per documentare il valore e la provenienza
 - Più delicata è la questione della documentazione della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto: la prova dovrà essere fornita solamente se il trasferimento è avvenuto in un periodo ancora accertabile
- 2 IL DEPOSITO TITOLI**

Per i depositi titoli vanno documentati:

 - la valorizzazione del deposito e del collegato conto al termine di ciascun anno; l'ammontare dei rendimenti ottenuti (a meno che non si acceda alla forfettizzazione per conti sotto i 2 milioni);
 - i versamenti e prelievi effettuati dal conto corrente;
 - eventuali procure sul conto e la documentazione societaria se il conto è intestato a una società
- 3 GLI APPORTI DI DENARO**
 - Va documentato per gli anni accertabili ogni afflusso con denaro contante o con bonifico o con trasferimento di valori mobiliari destinato a un conto corrente o a un deposito titoli oggetto di voluntary disclosure
 - Occorrerà copia della documentazione bancaria e dell'origine (vendite, successioni, donazioni)
 - L'attenzione va posta sull'eventuale operatività della presunzione di redditività
- 4 LA QUOTA SOCIETARIA**
 - Per la regolarizzazione di una partecipazione in una società occorre allegare la visura camerale della società (dalla quale si evincano i soci, le partecipazioni e il valore nominale delle azioni), i bilanci approvati, risoluzioni dell'assemblea dei soci sulla distribuzione di utili
 - Se la società è in un Paese black list vanno documentati gli asset sottostanti (come partecipazioni o immobili)

MERCOLEDÌ



GLI ENTI NON PROFIT SOTTO LALENTE

La legge di stabilità 2015 contiene non poche novità per il terzo settore, al centro del nuovo Focus del Sole 24 Ore: dalla stabilizzazione del contributo del 5 per mille alle nuove regole di tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali all'innalzamento del limite per la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie. Senza dimenticare le novità di carattere generale introdotte nel nostro ordinamento per gli organismi non profit: dalle implicazioni connesse al meccanismo dello split payment o all'allargamento del reverse charge o all'introduzione della nuova certificazione unica.